

COMUNE DI LACONI



PROVINCIA DI ORISTANO
Piazza Marconi n° 4 - 08034 Laconi
Telefono 0782-866200 Fax 0782-869579
e.mail: info@comune.laconi.or.it

Ordinanza n° 33 del 06.08.2013

Comune di LACONI	
004109	08AGO 13
Tit. C. P.	

Oggetto: sequestro allevamento ovino

IL SINDACO

Vista la segnalazione del Servizio Veterinario dell'Azienda ASL N° 5 di Oristano, trasmessa in data 05/08/2013 con Prot. n° 3756, con la quale veniva segnalato che l'allevamento sito in Località Santa Sofia agro del Comune di Laconi, con codice aziendale IT036NU176 di proprietà del Sig. Corriga Antonio è stato formulato un sospetto di Febbre Catarrale degli ovini Blue Tongue in capi ovini.

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvate con R.D. 27 luglio 1934 n° 1265;
Visto il regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. N° 320 del 08 febbraio 1954;
Vista la Legge 23 gennaio 1968 n° 34;
Vista la Legge 23 dicembre 1978 n° 833;
Vista la Legge 2 giugno 1988 n° 218;
Visto il D.M. 20 luglio 1989 n° 298;
Vista la Legge 8 giugno 1990 n° 142;
Visto il Regolamento (CE) n. 1774/2002 del 3 Ottobre 2002 Art. 1 comma 3;
Vista la Legge 9 marzo 1989 n° 86;
Vista la Legge 22 febbraio 1994 n° 146;
Visto il Decreto 502/92 e successive modificazioni;
Visto il D.L.vo 31 marzo 1998 n° 112;
Visto il D.L.vo 1 settembre 1998 n° 333;
Visto il D.L.vo 22 Maggio 1999 n° 196;
Vista l'Ordinanza Ministeriale 1 Maggio 2001 e i relativi allegati;
Visto il Regolamento CE n. 999/2001 del 22 maggio e successive modificazioni;
Visto il Regolamento (CE) 1774/2002 del 3 ottobre 2002 e successive modificazioni;
Vista la Decisione 2003/218/CE del 27 Marzo 2003;
Visto il D.L.vo 9 luglio 2003 n. 225;

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti atti ad impedire la diffusione della epidemia;

ORDINA

Al Sig. Corriga Antonio residente in Via Libertazione, titolare dell'allevamento identificato dal codice aziendale IT036NU176 con detorrenza immediata, a partire dalla data di notifica della presente, lo scrupoloso rispetto di quanto di seguito specificato:

1. Il sequestro dell'allevamento;
2. Il censimento ufficiale degli animali, con indicazione per ciascuna specie, del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo;
3. Il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore o che possano contenerlo ed in particolare dei siti propizi alla sua riproduzione;
4. Il divieto di movimento, di animali in provenienza dall'azienda ed a destinazioni della stessa, salvo nel caso di immediata macellazione verso impianti situati all'interno della zona di protezione;
5. il ricovero degli animali in ambienti protetti dalle incursioni del vettore durante le ore di attività dello stesso, qualora sia possibile;
6. il regolare trattamento degli animali con insetticidi autorizzati per gli stessi, nonché il trattamento all'intero e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione;

7. l'abbattimento degli animali che il veterinario ufficiale ritiene necessario per prevenire il propagarsi dell'epidemia;
8. la distruzione, l'eliminazione, l'incenerimento o il sotterramento in conformità alle disposizioni vigenti delle carcasse degli animali morti e di quelli abbattuti nell'azienda;
9. l'effettuazione dell'indagine epidemiologica;
10. è fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza;

I V V Urbani, gli Agenti di Forza Pubblica, il Servizio Veterinario ed il Servizio di Igiene Pubblica ciascuno nell'ambito delle proprie competenze sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Copia della presente ordinanza è notificata:

- al detentore degli animali.

Inoltre è inviata a:

- Prefettura di Nuoro;
- Comando Polizia Municipale di Laconi;
- Comando Stazione Carabinieri del Comune di Laconi;
- Comando Carabinieri NAS di Nuoro;
- Comando Guardie Forestali Regionali di Laconi;
- Distretto Veterinario a cui appartiene il Comune di Laconi;
- Servizio Veterinario della ASL di Ales;
- Servizio Veterinario della ASL di Laconi;



Il Sindaco
(Dott. Ignazio Laconi Pisa)

Publicatio eff: 08/08/13

Inf. per la

